

MARKETING E CREDITO

Credito e Incentivi

Prot. n. 03301
Roma, 14 dicembre 2007
Com. n. 22

OGGETTO: Disposizioni di attuazione della III Direttiva comunitaria in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (Direttiva 2005/60/CE)

Il decreto legislativo di attuazione della III^a Direttiva comunitaria antiriciclaggio (che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre) è teso a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Le disposizioni in esso contenute si applicano a diversi soggetti, fra i quali sono compresi anche:

- i professionisti, intendendo per essi quei soggetti che rendono i servizi forniti da periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono, in maniera professionale, attività in materia di contabilità e tributi;
- le agenzie di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39.
- i confidi ex articolo 155, comma 4 e 107 del Testo Unico Bancario.

Gli adempimenti, previsti dal decreto, relativi alla identificazione ed alla registrazione delle informazioni non si applicano, invece, alle seguenti attività, (cfr. Comunicazione n. 3099 del 3 dicembre u.s.) il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività richiesta dalle norme di settore che rimangono comunque assoggettate agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette ed a quelli di formazione del personale:

1. commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 7 gennaio 2000, n. 7;
2. fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS;
3. fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
4. commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS;
5. esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista la licenza prevista dall'articolo 115 del TULPS.

Gli stessi adempimenti di identificazione e registrazione non si osservano in relazione allo svolgimento della mera attività, da parte dei professionisti, di redazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale (di cui all'articolo 2 della legge 12/1979).

Relativamente a questo ultimo punto, considerato che le medesime attività effettuate da consulenti del lavoro sono svolte anche dai servizi o centri di assistenza istituiti dalle associazioni di categoria, potrebbe essere ipotizzato che la stessa esenzione valga anche per questi ultimi e, a tal proposito, abbiamo già sottoposto la questione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In sintesi, gli adempimenti previsti dal decreto sono quelli di:

- adeguata verifica della clientela;
- registrazione delle informazioni acquisite;
- obbligo di segnalazione delle operazioni sospette;
- obbligo di adeguata formazione del personale.

Si riporta di seguito una prima disamina generale di tali obblighi e delle nuove limitazioni all'uso del contante (già anticipate con Com. n. 3098 del 3 dicembre u.s.).

ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

I professionisti (nella cui definizione sono compresi: i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali, nell'albo dei dottori commercialisti, nell'albo dei consulenti del lavoro e ogni altro soggetto che renda i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono, in maniera professionale, attività in materia di contabilità e tributi) osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria nei seguenti casi:

- quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro;
- tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile;
- quando vi sia sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- quando vi siano dubbi sulla veridicità e sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Gli agenti immobiliari osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento dell'attività professionale, nei seguenti casi:

- quando instaurano un rapporto continuativo o è conferito al cliente l'incarico a svolgere una prestazione professionale;
- quando eseguono operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro;
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

Gli obblighi di verifica della clientela, in generale, comportano le seguenti attività:

- identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- identificare l'eventuale titolare effettivo, ossia la persona che, in ultima istanza, possiede o controlla il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, e verificarne l'identità;

- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo;
- svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento di identità non scaduto, prima dell'instaurazione del rapporto continuativo. Qualora il cliente sia una società è verificata la sussistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere.

Nel caso in cui il soggetto non sia in grado di assolvere ai primi tre punti, dovrà astenersi dall'instaurare il rapporto continuativo o la prestazione occasionale, ovvero dovrà porre fine al rapporto già in essere. Nei casi in cui l'astensione non fosse possibile per obblighi di legge o per la natura stessa dell'operazione, esso dovrà informare la UIF (Unità di Informazione Finanziaria) immediatamente dopo aver eseguito l'operazione.

La UIF è istituita presso la Banca d'Italia e svolge le attività di analisi dei flussi finanziari per individuare e prevenire i fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo; riceve le segnalazioni di operazioni sospette; acquisisce ulteriori dati ed informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni di operazioni sospette; riceve le comunicazioni dei dati aggregati.

Tale organismo sostituisce l'Ufficio Italiano dei Cambi

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sono previsti, oltre alle disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza, i seguenti criteri generali:

CON RIFERIMENTO AL CLIENTE	CON RIFERIMENTO ALL'OPERAZIONE
1. natura giuridica	1. tipologia
2. prevalente attività svolta	2. modalità di svolgimento
3. comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione	3. ammontare
4. area geografica di residenza del cliente o della controparte	4. frequenza delle operazioni e durata del rapporto
	5. ragionevolezza dell'operazione
	6. area geografica di destinazione dell'oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo

Da parte sua, il cliente dovrà, sotto la propria responsabilità, fornire al soggetto tenuto tutte le informazioni necessarie e aggiornate per l'adempimento dell'obbligo in oggetto.

Nel caso di identificazione del titolare effettivo, le informazioni dovranno essere fornite per iscritto.

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si applicano a tutti i nuovi clienti, nonché previa valutazione del rischio presente, alla clientela già acquisita.

REGISTRAZIONE DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE

Quanto all'obbligo di registrazione i soggetti conservano i documenti e registrano le informazioni che hanno acquisito nell'assolvimento del precedente obbligo, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

In particolare:

- per quanto riguarda gli obblighi di adeguata verifica della clientela conservano la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di almeno 10 anni dalla fine del rapporto continuativo;
- per quanto riguarda le operazioni e i rapporti continuativi conservano le scritture e le registrazioni consistenti nei documenti originali o copie per un periodo di 10 anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo.

Registrano, con le modalità poi indicate, e conservano per 10 anni le seguenti informazioni:

- con riferimento ai rapporti continuativi – la data di instaurazione – i dati identificativi del cliente unitamente alle generalità dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto – il codice del rapporto, ove previsto
- con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro – la data – la causale – l'importo – la tipologia dell'operazione – i mezzi di pagamento – i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.

Ai fini antiriciclaggio si intende per:

- **dati identificativi**, il nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;
- **mezzi di pagamento**, il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Le suddette informazioni sono registrate tempestivamente e non oltre il trentesimo giorno successivo al compimento dell'operazione o dall'apertura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla fine della prestazione occasionale.

I dati e le informazioni registrate sono utilizzabili a fini fiscali.

Ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, **i professionisti** istituiscono un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici.

In alternativa all'archivio, essi possono istituire il registro della clientela a fini antiriciclaggio nel quale conservano i dati identificativi del cliente. La documentazione e gli ulteriori dati sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente.

Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto con l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata senza spazi bianchi e abrasioni.

Per quanto riguarda gli agenti immobiliari, essi possono usare i sistemi informatici di cui sono dotati per lo svolgimento della propria attività, elaborandone mensilmente le informazioni ivi contenute.

In alternativa, può essere istituito l'archivio unico informatico o il registro cartaceo.

Si ricorda che Archivio Unico Informatico (AUI) è formato e gestito in modo tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo

criteri uniformi il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate la facilità di consultazione.

Per l'istituzione, la tenuta la gestione dell'AUI è possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme restando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del soggetto obbligato e purché sia assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

I soggetti obbligati, quando siano al corrente, sospettino o abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, sono tenuti ad inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta.

Per facilitare l'individuazione di operazioni sospette, la Banca d'Italia, sentita la UIF emanerà un proprio provvedimento relativo agli indicatori di anomalia.

Le segnalazioni devono essere effettuate appena si viene a conoscenza degli elementi di sospetto e, se possibile, prima di eseguire l'operazione.

Le modalità di segnalazione prevedono la possibilità di predisporre procedure di esame delle operazioni anche con l'utilizzo degli strumenti informatici di ausilio al personale, nei cui confronti deve essere assicurata omogeneità di comportamento nell'individuazione delle operazioni sospette.

Il soggetto obbligato è inoltre tenuto ad adottare adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

E' fatto divieto di dare comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazione sospetta al soggetto interessato o a terzi.

OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

I destinatari degli obblighi sono tenuti ad adottare misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione degli adempimenti.

Le misure comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

Al riguardo è previsto che le autorità competenti, in particolare la UIF, la Guardia di finanza e la DIA, forniscano indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI DI RISPARMIO AL PORTATORE

Nel decreto in esame vengono previste, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli di risparmio al portatore che entreranno in vigore dal 30 aprile 2008 e che comprendono anche quanto segue:

- è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;

- il trasferimento per contanti tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A deve essere effettuato mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio;
- i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.A., muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera;
- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.;
- gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità;
- il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente; per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante; il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro; i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. saranno tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione;
- in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.

RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DEI SOGGETTI OBBLIGATI

Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del decreto vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute.

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

Nell'ambito delle sanzioni penali è previsto che:

- chiunque contravvenga alle disposizioni concernenti l'obbligo di identificazione, è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro;
- l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 500 a 5000 euro
- l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e la natura prevista dal rapporto continuativo o le fornisce false, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con e con l'ammenda da 5000 a 50.000;
- chi omette di effettuare la registrazione o la effettua in modo tardivo o incompleto è punito con la multa da 2.600 a 13.000 euro;
- chi, essendovi tenuto, omette di effettuare la comunicazione alle autorità di vigilanza è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 100 a 1000 euro.

- qualora gli obblighi di identificazione e registrazione siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione relativa è raddoppiata.
- chi viola i divieti di comunicazione circa le operazioni sospette è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da 5000 a 50000 euro.

Nell'ambito delle sanzioni amministrative è previsto che:

- nei casi di mancata formazione del personale e di violazione dell'obbligo di comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle infrazioni in materia di limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro;
- l'omessa istituzione dell'archivio unico informatico è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 500.000 euro;
- l'omessa istituzione del registro della clientela ovvero la mancata adozione delle diverse modalità di registrazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro;
- salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.
- le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Si tornerà sull'argomento per ulteriori approfondimenti sul testo pubblicato.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
dr. E. Ghidinelli